

---

# DL Sostegni ter

Decreto-legge n. 4/2022

---

**CattaneoZanetto&Co.**

Roma, Marzo 2022

**CATTANEO ZANETTO & CO.**

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

# Dl Sostegni *ter*

---

Dl n. 4/2022

## Le misure del provvedimento come modificato nel corso dell'iter di conversione

CZ&Co.

### TITOLO I - SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19

#### ARTICOLO 1 (MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE)

---

L'articolo rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) per 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse aggiuntive sono destinate alle attività che alla data di entrata in vigore del decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, che ha disposto la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Vengono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all'IVA a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia) le cui attività sono vietate o sospese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, fino al 31 marzo 2022. I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16 ottobre 2022 (commi 2 e 3).

#### ARTICOLO 2 (FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO)

---

Si istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO. Le imprese considerate ai fini del beneficio devono aver maturato ricavi nel 2019 non superiori a 2 milioni di euro e poi una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Il contributo è pari a percentuali del fatturato, che variano in senso decrescente al crescere dell'ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019. L'importo del contributo può essere ridotto per rispettare la

disciplina sugli aiuti di Stato e anche qualora la dotazione finanziaria del fondo non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di tutte le imprese aventi diritto. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il MISE può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo, nel limite massimo dell'1,5 per cento.

### **ARTICOLO 3, COMMI 1 E 4 (FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA)**

---

Si assegna uno stanziamento di 20 milioni, per l'anno 2022, al fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquatici, parchi geologici e giardini zoologici. Reca inoltre disposizioni concernenti il riparto di tali risorse. Il comma 4 reca la norma di copertura finanziaria.

### **ARTICOLO 3, COMMI 2 E 4 (CONTRIBUTI PER I SETTORI DEL WEDDING, DELL'INTRATTENIMENTO E DELL'HORECA E ALTRI SETTORI IN DIFFICOLTÀ)**

---

La nuova disposizione, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica, stanzia per il 2022 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese alle seguenti condizioni.

- Le imprese devono svolgere, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) - cioè per le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini dell'attribuzione al contribuente di un numero di partita IVA - una di quelle identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: organizzazione di feste e cerimonie (96.09.05), ristoranti e attività di ristorazione mobile (56.10), fornitura di pasti preparati (catering per eventi) (56.21), bar e altri esercizi simili senza cucina (56.30), gestione di piscine (93.11.2).
- Tali imprese devono aver subito nel 2021 una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (DPR n. 917/1986)26, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

### **ARTICOLO 3, COMMA 2-BIS (ATTRIBUZIONE DI UN CODICE ATECO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEI MATRIMONI E DEGLI EVENTI PRIVATI)**

---

Si impone all'ISTAT la definizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività d'impresa connessa al settore dei matrimoni e degli eventi privati, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di

evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati, in considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nei predetti settori.

### **ARTICOLO 3, COMMI 3 E 4 (CREDITO D'IMPOSTA TESSILE E MODA)**

---

Si estende anche agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria l'applicazione del credito d'imposta volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino.

### **ARTICOLO 3, COMMA 3-BIS (NEUTRALITÀ CIVILISTICA DELLA REVOCA DELLA RIVALUTAZIONE)**

---

Il comma aggiunge un nuovo comma 624-bis nella legge di bilancio 2022. Con le modifiche disposte si consente ai soggetti i quali scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale di beni di impresa già effettuata, di rendere l'operazione neutrale dal punto di vista civilistico, eliminandone gli effetti dal bilancio.

### **ARTICOLO 3, COMMA 4-BIS (ATTRIBUZIONE DI UNO SPECIFICO CODICE ATECO ALLE ATTIVITÀ DI INCARICATO ALLA VENDITA DIRETTA A DOMICILIO)**

---

Si impone all'I STAT, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione qui in esame, la definizione di una specifica classificazione merceologica delle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, definita dall'articolo 1 comma 1, lettera b), della L. n. 173/2005 (Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali), ai fini dell'attribuzione del codice ATECO, considerata la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio ed il necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività.

### **ARTICOLO 4, COMMI 1, 2-BIS E 3 (FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO)**

---

Prevede l'incremento del Fondo unico nazionale per il turismo nella misura di 105 milioni di euro per il 2022, di cui: 60,7 mln di euro destinati al beneficio dell'esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, 5 mln di euro destinati alle imprese autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti; 39,3 mln di euro destinati a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nel 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019.

Il comma 2-bis destina per il 2022, alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA, 2 milioni di euro stanziati sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente.

**CATTANEO ZANETTO & CO.**  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

#### **ARTICOLO 4, COMMI 2 E 3-BIS (AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE NEI SETTORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI)**

---

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato – ivi compresi quelli per lavoro stagionale - stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto di una misura massima dello sgravio relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua - riparametrato e applicato su base mensile -, nonché nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 60,7 milioni di euro.

Il medesimo beneficio è riconosciuto altresì in caso di conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente a termine nei suddetti settori, per un periodo massimo di sei mesi.

#### **ARTICOLO 4, COMMI 2-TER-2-SEPTIES (ESONERO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DEL SETTORE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR)**

---

I commi in oggetto introducono, in via transitoria, un esonero dalla contribuzione previdenziale in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator. L'esonero è riconosciuto – con riferimento alla contribuzione a carico dei medesimi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - fino a un massimo di cinque mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile- agosto 2022, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022; l'esonero è, in tale ambito temporale, riparametrato e applicato su base mensile.

#### **ARTICOLO 4, COMMA 3-TER (AUTODROMO MONZA)**

---

L'articolo mette a disposizione della Regione Lombardia un contributo per investimenti per il centenario dell'Autodromo di Monza, in relazione allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1.

#### **ARTICOLO 4-BIS (RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152)**

---

L'articolo 4-bis ricomprende tra gli interventi edilizi agevolabili tramite il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera c), del D.L. 152/2021 le installazioni di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno.

**CATTANEO ZANETTO & CO.**  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

## **ARTICOLO 5, COMMI 1-5 (CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DI IMPRESE TURISTICHE PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI)**

---

L'articolo 5, commi 1-5, proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare

mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

L'applicazione di tale disposizione è stata estesa anche alle imprese operanti nel settore della gestione delle piscine.

## **ARTICOLO 5, COMMI 5-BIS E 5-TER (DISMISSIONE DI IMMOBILI)**

---

L'articolo in oggetto estende l'ambito di applicazione della disciplina sulla dismissione degli immobili delle amministrazioni pubbliche anche alle operazioni di permuta, con prioritario riferimento agli immobili connessi ai traguardi e agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

## **ARTICOLO 5-BIS (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI)**

---

L'articolo estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in luogo di disporre l'estensione, condizionata al possesso di specifici requisiti, al solo esercizio 2021.

## **ARTICOLO 6 (BONUS SERVIZI TERMALI E PIANI PROMOZIONALI SERVIZI TERMALI)**

---

L'articolo 6, nel testo modificato al Senato, dispone, in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, l'utilizzabilità, entro il 30 giugno 2022 (anziché entro il 31 marzo 2022) dei buoni per l'acquisto di servizi termali non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022.

Con un comma aggiuntivo introdotto al Senato, si prevede che l'Agenzia nazionale italiana del turismo riservi una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Sempre a fini promozionali del settore termale, la stessa Agenzia può utilizzare dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere

gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Si prevede una ulteriore percentuale da dedicare alla promozione del turismo dei borghi e del turismo sostenibile. L'Agenzia è quindi tenuta a relazionare annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

CATTANEO ZANETTO & CO.  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

## **ARTICOLO 6-BIS (MODIFICAZIONI A DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2020, NUMERO 16)**

---

L'articolo 6-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, apporta un paio di modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, che reca disposizioni per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025.

## **ARTICOLO 6-TER (OPZIONE PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE TITOLARI DI REDDITI DA PENSIONE DI FONTE ESTERA CHE TRASFERISCONO LA PROPRIA RESIDENZA FISCALE NEL MEZZOGIORNO)**

---

L'articolo 6-ter include i comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017 nell'ambito di applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.

## **ARTICOLO 6-QUATER (ACQUISIZIONE DEI DATI DI CUI AL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58)**

---

L'articolo in esame propone che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive siano resi disponibili al Ministero del Turismo. Viene inoltre previsto che gli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 7, comma 14, del decreto legge n. 22 del 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, possano essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

## **ARTICOLO 6-QUINQUIES (NOMADI DIGITALI E LAVORATORI DA REMOTO)**

---

L'articolo 6-quinquies inserisce i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all'UE tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari, ai sensi del regolamento di attuazione del Testo unico immigrazione (D.lgs. n. 286 del 1998).

## **ARTICOLO 7, COMMI 1, 1-BIS E 2 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI INTEGRAZIONE SALARIALE)**

---

I commi dell'articolo 7 esclude, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell'INPS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, l'applicazione della relativa contribuzione addizionale (che sarebbe prevista a carico del datore). Le categorie interessate fanno parte degli ambiti del turismo, della ristorazione, del commercio all'ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o

di erogazione di servizi. Inoltre, l'articolo dispone un incremento, pari a 7,6 milioni per il 2023, del suddetto fondo per interventi strutturali di politica Economica.

#### **ARTICOLO 7, COMMI 2-BIS - 2-QUINQUIES (INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DSA)**

---

I commi da 2 -bis a 2 -quinqües dell'articolo 7 recano misure volte ad assicurare alle persone con disturbi specifici di apprendimento uguali opportunità per l'accesso al mondo del lavoro, anche attraverso la previsione di idonee modalità di svolgimento delle attività di selezione in ambito privato, nonché una migliore inclusione professionale, disponendo al contempo che tali misure siano applicate in ambito sociale e in ogni occasione di valutazione di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di un'attività lavorativa.

#### **ARTICOLO 8, COMMI 1 E 5 (MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER IL SETTORE DELLA CULTURA - FONDO EMERGENZE SPETTACOLO, CINEMA E AUDIOVISIVO)**

---

Incrementa la dotazione dei Fondi istituiti dall'articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020, destinati a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, a seguito dell'adozione delle misure per il contenimento del COVID -19. L'incremento per l'anno 2022 è di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Il comma 5 del medesimo articolo, reca la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 8 nel suo complesso.

#### **ARTICOLO 8, COMMI 2 E 5 (MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER IL SETTORE DELLA CULTURA - FONDO PER LE EMERGENZE DELLE IMPRESE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI)**

---

La norma incrementa di 30 milioni di euro, per il 2022, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'art. 183, comma 2, del DL Rilancio (D.L. 34/2020) per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### **ARTICOLO 8, COMMI 3-5 (DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO SPETTACOLO VIAGGIANTE E LE ATTIVITÀ CIRCENSI)**

---

Estende fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi. La norma, inoltre, incrementa di 6,5 milioni per l'anno 2022 il fondo per il ristoro ai comuni a seguito del mancato incasso del canone medesimo, disponendo, altresì, in ordine al riparto di tali risorse.

**CATTANEO ZANETTO & CO.**  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS



## **ARTICOLO 8, COMMA 4-BIS (RISORSE FINANZIARIE PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO)**

---

Prevede la destinazione di 40 milioni di euro, per il 2022, al fondo destinato a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo in relazione alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il suddetto stanziamento di 40 milioni è riservato al sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei lavoratori dei settori cinema e audiovisivo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Alla copertura finanziaria dello stanziamento in oggetto si provvede mediante corrispondente azzeramento della dotazione per il 2022 del "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET".

## **ARTICOLO 8-BIS (DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO)**

---

La norma interviene in materia di acquisto di immobili da destinarsi agli Archivi di Stato, modificando in parte la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2022. L'ultima legge di bilancio ha autorizzato la spesa di 100 milioni per il triennio 2022-2025 per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici e l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato, stabilendo al contempo, come requisito, che questi ultimi siano già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente. L'art. 8-bis espunge dal testo tale ultimo requisito, consentendo così l'acquisto, a valere sulle risorse stanziare, anche di immobili da sottoporre a successivi interventi di adeguamento.

## **ARTICOLO 9, COMMI 1 E 5 (CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 81, D.L. 104/2020))**

---

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte per il contenimento del Covid-19, la norma estende agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 le agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni di cui all'articolo 81 del DL Agosto (D.L. n. 104/2021). Si rammenta che il richiamato articolo 81 ha istituito per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

## **ARTICOLO 9, COMMI 2 E 5 (CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A RISTORO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE DA SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DA SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE)**

---

La norma destina un contributo, a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione

di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

#### **ARTICOLO 9, COMMI 3, 4 E 5 (CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE GESTISCONO IMPIANTI SPORTIVI)**

---

La norma dispone che le risorse di cui al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Contestualmente, le risorse destinate al predetto Fondo sono incrementate di 20 milioni di euro.

#### **ARTICOLO 9, COMMA 4-BIS (RISORSE PER LE ATTIVITÀ NAZIONALI DI SPECIAL OLYMPICS ITALIA)**

---

Al fine di assicurare la partecipazione allo sport per le persone con disabilità mentale, l'articolo 9, comma 4-bis destina alle attività nazionali di Special Olympics Italia le risorse previste dalla legge di bilancio 2022 per favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport. Si tratta del contributo, pari a € 0,3 mln per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, previsto dall'art. 1, comma 740, della L. 234/2021 (L. di bilancio 2022). In tal modo si garantisce dunque a Special Olympics Italia lo stesso contributo aggiuntivo già previsto per il triennio 2019-2021.

#### **ARTICOLO 9, COMMI 5-BIS E 5-TER (RISORSE PER I GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026)**

---

Autorizza la spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024, al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e le opere infrastrutturali, individuate da DPCM, sono suddivise in essenziali, connesse e di contesto.

#### **ARTICOLO 9-BIS (MISURE A FAVORE DEGLI IMPIANTI IPPICI)**

---

L'incremento di 1 milione di euro per l'anno 2022 del Fondo a sostegno degli impianti ippici.

#### **ARTICOLO 10 (PIANO TRANSIZIONE 4.0)**

---

Riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del

5 per cento (aliquota vigente) elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

Si prevede quindi una maggiorazione dei costi agevolabili, con riferimento ad alcune tipologie di investimento: in particolare, il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, nel periodo 2023-2025, spetta nella misura del 5 per cento del costo (aliquota già vigente) e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (in luogo dei vigenti 20 milioni, limite valevole per gli altri tipi di spese), per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti, inclusi nel PNRR, che siano diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica. Tali obiettivi devono essere individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

### **ARTICOLO 10-BIS (MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DEI CONFIDI IN FAVORE DELLE PMI)**

---

Inserito al Senato, autorizza i “confidi” (consorzi di garanzia collettiva fidi) ad utilizzare le risorse a loro disposizione per concedere - oltre a garanzie - finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Tali finanziamenti devono essere conformi ai limiti consentiti da eventuali normative di settore. Per ciascun finanziamento, i consorzi sono tenuti ad utilizzare, oltre alle risorse già previste, risorse proprie in misura non inferiore al 20% dell'importo del finanziamento.

### **ARTICOLO 10-TER (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERIZIA TECNICA RELATIVAMENTE AL SETTORE AGRICOLO)**

---

Introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, reca modificazioni alla normativa vigente in materia di perizia tecnica con riferimento al settore agricolo. Dispone che il perito agrario abilitato a rilasciare la perizia tecnica relativamente al settore agricolo – unitamente al dottore agronomo o forestale e all'agrotecnico laureato - debba essere laureato.

### **ARTICOLO 10-QUATER (PROROGA TERMINI COMUNICAZIONE CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA E DICHIARAZIONE PRECOMPILATA)**

---

Introdotta al Senato, proroga il termine entro il quale deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi nonché il termine entro il quale l'Agenzia medesima rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata. In particolare, la norma in esame stabilisce che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022.

## **ARTICOLO 10-QUINQUIES (RIMESSIONE IN TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO)**

---

Introdotta al Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. Rottamazione-ter e saldo e stralcio) e ne rimodula le scadenze; per effetto delle norme in esame, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi, se effettuati nel termine del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020; entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021 ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel medesimo anno. Si chiarisce che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l'acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022.

## **TITOLO II - REGIONI ED ENTI TERRITORIALI**

### **ARTICOLO 11 (CONTRIBUTI STATALI ALLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE DALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME E CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)**

---

Introduce una dotazione finanziaria per il 2022 del fondo già istituito per il 2021 e destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. La dotazione introdotta dal presente comma 1 per il 2022 è pari a 400 milioni di euro. Resta fermo che le risorse, pur essendo stanziare nell'esercizio finanziario statale per il 2022, riguardano le spese sostenute dai suddetti enti territoriali nel 2021 e che i contributi così attribuiti concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei Servizi sanitari dei medesimi enti.

### **ARTICOLO 11-BIS, COMMI 1 E 2 (GETTITO ALIQUOTE FISCALI DI COPERTURA DISAVANZI SANITARI E PATRIMONIALIZZAZIONE ENTI SSN)**

---

Introdotta durante l'esame al Senato, ai commi 1 e 2 interviene in materia di accordi con lo Stato sottoscritti con le Regioni aventi ad oggetto il Piano di rientro dai deficit sanitari ed utilizzo del differenziale tra disavanzo e gettito delle aliquote di imposizione fiscale per finalità sanitarie, allo scopo di ampliarne le modalità e la destinazione del relativo utilizzo. Viene inoltre prevista una norma per il rafforzamento della patrimonializzazione degli enti che fanno parte del Servizio sanitario Nazionale, semplificando le procedure che sono finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore dei medesimi, oltre che degli enti pubblici territoriali.

### **ARTICOLO 11-BIS, COMMA 3 (SMALTIMENTO ARRETRATO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

---

Il comma interviene sulle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo, per riconoscere un incentivo economico al personale amministrativo della Giustizia amministrativa che concorre al raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato previsti dal PNRR. Viene inoltre prevista una maggiorazione dell'indennità di

amministrazione a favore del personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato impegnato nelle funzioni istituzionali connesse al monitoraggio, rendicontazione e audit del PNRR, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

#### **ARTICOLO 11-BIS, COMMA 4 (MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITÀ PER PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL MEF IMPEGNATO NEL MONITORAGGIO DEL PNRR)**

---

Il comma 4 interviene per prevedere una maggiorazione dell'indennità di amministrazione a favore del personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato impegnato nelle funzioni istituzionali connesse al monitoraggio, rendicontazione e audit del PNRR, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

#### **ARTICOLO 11-TER, COMMA 1 (DIFFERIMENTO TERMINI ADOZIONE BILANCI DI ESERCIZIO ENTI SETTORE SANITARIO)**

---

L'articolo è stato introdotto durante l'esame al Senato, e il comma 1 dispone il differimento al 31 maggio 2022 dei termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2021 previsti per gli enti del settore sanitario. Vengono inoltre differiti i termini entro cui la giunta approva i bilanci d'esercizio dell'anno 2021 di tali enti, nonché il bilancio consolidato dell'anno 2021 del Servizio sanitario regionale, posticipati, rispettivamente, al 15 luglio e al 15 settembre 2022, in considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico legato alla diffusione del COVID-19.

#### **ARTICOLO 11-TER, COMMA 2 (PAY BACK 2020)**

---

Introdotta al Senato, il comma regola l'utilizzo, da parte delle regioni e delle province autonome, delle quote di ripiano relative al 2020 oggetto di pagamento con riserva.

#### **ARTICOLO 11-TER, COMMA 3 (SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO)**

---

Il comma riguarda gli investimenti per le opere pubbliche delle regioni a statuto ordinario. In particolare, per l'esercizio 2022 lo Stato rinuncia alla riacquisizione al suo bilancio delle risorse recuperate con la lotta all'evasione fiscale, pari complessivamente a 50 milioni di euro; contestualmente, viene ridotto, della medesima cifra, il contributo previsto per l'anno 2022 nell'ambito del programma di investimenti per opere pubbliche previsto dai commi 134- 138 della legge n. 145/2018. Le regioni sono comunque tenute ad operare investimenti, per gli stessi importi, nell'ambito del programma di cui alla citata legge 145 del 2018, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

#### **ARTICOLO 12 (FONDO PER IL RISTORO AI COMUNI PER LA MANCATA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E DI ANALOGHI CONTRIBUTI)**

---

La misura attribuisce per il 2022 100 milioni al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi. Dispone inoltre in ordine al riparto delle risorse e alla copertura finanziaria degli oneri.

## **ARTICOLO 12-BIS (PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI)**

---

L'articolo, introdotto dal Senato, introduce disposizioni relative alle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali, per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, dal 2022 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate per un numero di unità pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio nel corso dell'anno precedente.

## **ARTICOLO 13, COMMI 1-5 (UTILIZZO NELL'ANNO 2022 DELLE RISORSE ASSEGNATE AGLI ENTI LOCALI NEGLI ANNI 2020 E 2021 DEL FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI)**

---

L'articolo 13 reca ai commi da 1 a 5 disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, il comma 1 è volto a vincolare le risorse del Fondo alla esclusiva finalità di ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022. Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Le eventuali risorse ricevute in eccesso alla fine dell'esercizio 2022 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il comma 2 riguarda le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni, ed è volto a confermare, per le sole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, l'obbligo di riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali risorse ricevute in eccesso nell'esercizio 2021. I successivi commi 3-4 definiscono la procedura per la verifica della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022, prevedendo la trasmissione da parte degli enti locali di una apposita certificazione telematica attestante la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, entro il 31 maggio 2023, e introducendo sanzioni in caso di mancata trasmissione della certificazione entro il termine indicato. Il comma 5 rinvia di 1 anno, dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023, il termine entro cui verrà effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali che hanno beneficiato delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni, ai fini del conguaglio delle somme già attribuite.

## **ARTICOLO 13, COMMA 5-BIS (VARIAZIONI DI BILANCIO PER APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AI TRIBUTI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI)**

---

Il comma 5-bis consente agli enti locali che abbiano deliberato le aliquote e le tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione eventualmente posticipato, di provvedere alle conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato in occasione della prima variazione utile.

CATTANEO ZANETTO & CO.  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

### **ARTICOLO 13, COMMA 5-TER (FACOLTÀ ASSUNZIONALI ENTI TERRITORIALI)**

---

Il comma 5-ter dell'articolo 13 prevede che, limitatamente al triennio 2022-2024, gli enti territoriali non rientranti nei limiti assunzionali posti dalla normativa vigente - in quanto al di sotto di un determinato valore soglia, differenziato per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per il personale ed entrate correnti - possono effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nell'anno in corso.

### **ARTICOLO 13, COMMA 6 (DEROGHE CONTABILI ENTI LOCALI)**

---

Il comma 6 dell'articolo 13 estende al 2022 la vigenza di alcune deroghe contabili, previste a favore degli enti territoriali per gli anni 2020-2021 dal D.L. n. 18 del 2020, che attribuiscono agli enti locali la facoltà di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione nonché dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19.

### **ARTICOLO 13, COMMA 6-BIS (UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ED ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI)**

---

Il comma 6-bis dell'articolo 13 – inserito nel corso dell'esame al Senato – esclude dai limiti previsti per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione la quota derivante da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.

### **ARTICOLO 13, COMMA 6-TER (CONTRIBUTI AI COMUNI PER OPERE PUBBLICHE)**

---

L'articolo 13, comma 6-ter, introdotto durante l'esame da parte del Senato, consente al Ministero dell'interno di erogare i contributi previsti a favore dei Comuni dalla legge n. 190 del 2019 per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile anche a quei Comuni che non abbiano dato inizio all'esecuzione dei lavori per cause di forza maggiore derivanti dalla situazione emergenziale provocata dal COVID-19.

### **ARTICOLO 13-BIS (DISPOSIZIONI PER LO SBLOCCO DEGLI AVANZI DI AMMINISTRAZIONE DEI COMUNI PER RILANCIARE L'ECONOMIA CITTADINA NELLE AREE URBANE PIÙ DISAGIATE)**

---

L'articolo 13-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che le risorse già trasferite dal MISE ai comuni per interventi di sviluppo imprenditoriale delle aree urbane, ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 266/1997, possano essere impiegate, per la quota libera e restante, dai medesimi Comuni, per le stesse finalità originarie. A tal fine i Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione in esame, trasmettono al MISE un programma di interventi (commi 1 e 2) Il MISE, entro 45 giorni dalla trasmissione, ne accerta la compatibilità rispetto alle citate finalità (comma 3). I Comuni devono presentare annualmente al MISE una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per cui non risultino trasmessi i programmi entro il

termine di cui al comma 1, o per le quali sono siano successivamente approvati i programmi dall'amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al MISE, all'entrata del bilancio statale (comma 4).

### **ARTICOLO 13-TER (INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI A COMPONENTI DI ORGANO POLITICO DI LIVELLO REGIONALE E LOCALE)**

---

L'articolo 13-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, stabilisce che non trovi applicazione, fino al 31 dicembre 2022, la inconferibilità di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2013, con riferimento ai componenti dei consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra Comuni che superi (anch'essa) i 15.000 abitanti.

### **ARTICOLO 13-QUATER (MODIFICA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 555, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147)**

---

Dispone che i piani di risanamento aziendale delle aziende speciali e delle istituzioni controllate dalle pubbliche amministrazioni locali, volti ad evitare la messa in liquidazione in presenza di un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti, possono prevedere interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse da parte delle amministrazioni pubbliche socie. L'adozione del piano, inoltre, può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dal TUEL.

### **ARTICOLO 13-QUINQUIES (ISTITUZIONE TAVOLO TECNICO SU CANONE UNICO PER INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA)**

---

Prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Tavolo tecnico sul Canone unico per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

### **ARTICOLO 13-SEXIES (RIGENERAZIONE URBANA)**

---

Proroga di un mese il termine entro il quale si possono richiedere contributi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici a fini di rigenerazione urbana.

### **ARTICOLO 13-SEPTIES (ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI)**

---

Interviene sulla procedura straordinaria del dissesto degli enti locali, al fine di fronteggiare ulteriori passività sopraggiunte, derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario.

**CATTANEO ZANETTO & CO.**  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS



## **ARTICOLO 13-OCTIES (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE)**

---

Prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per ciascuna delle Province Autonome di Trento e Bolzano per finanziare dei progetti nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PiNQUA).

### **TITOLO III - MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA**

## **ARTICOLO 14 (RIDUZIONE ONERI DI SISTEMA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022 PER LE UTENZE CON POTENZA DISPONIBILE PARI O SUPERIORE A 16,5 kW IN MEDIA E ALTA/ALTISSIMA TENSIONE)**

---

Dispone l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. È disposto, inoltre, che ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> (commi 2 e 3). L'intervento qui in esame integra le misure già adottate dalla legge di bilancio 2022 per contenere, sempre nel 1° trimestre dell'anno in corso, i costi della bolletta elettrica delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

## **ARTICOLO 14-BIS (CONTENIMENTO COSTI ENERGIA PER APPARECCHIATURA MEDICHE)**

---

Dispone l'istituzione di un Fondo diretto al contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas relativi all'utilizzo di apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita, al fine di sostenere le famiglie e le persone affette da una malattia. Gli oneri, valutati in 3 milioni di euro per il 2022, sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili.

## **ARTICOLO 15 (CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE)**

---

Attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cd. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

**CATTANEO ZANETTO & CO.**  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

## **ARTICOLO 15-BIS (ULTERIORI INTERVENTI SULL'ELETTRICITÀ PRODOTTA DA IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI)**

---

L'articolo, inserito al Senato, riproduce il contenuto dell'articolo 5 del Dl Cessione Crediti Superbonus, che ha riformulato le misure già introdotte dall'articolo 16 del Dl Sostegni-ter, contestualmente abrogandolo. Il comma 1 prevede - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili. Si tratta delle seguenti tipologie di impianti: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione e sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. Viene introdotta, rispetto al testo dell'abrogato articolo 16, una norma secondo la quale i produttori interessati del meccanismo, su richiesta del GSE, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie ai fini dello stesso. Vengono inoltre maggiormente dettagliate le modalità di calcolo, da parte del GSE, del valore di riferimento ai fini dell'applicazione del meccanismo di compensazione (commi 3-4) con l'introduzione di una previsione ad hoc per gli impianti che accedono al "ritiro dedicato" (comma 5). Le modalità attuative sono sempre demandate ad ARERA (comma 6). Rimane la previsione per cui il meccanismo di compensazione non si applica all'energia oggetto di contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 4/2022), a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto (comma 7).

## **ARTICOLO 16 - ABROGATO (INTERVENTI SULL'ELETTRICITÀ PRODOTTA DA IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI)**

---

L'articolo è stato abrogato dal comma 8 dell'articolo 5 del Dl Cessione Crediti Superbonus, che ne ha integralmente sostituito il contenuto tramite i commi 1-7. Tali commi 1-7 sono ora confluiti nell'articolo 15-bis del presente provvedimento.

## **ARTICOLO 17 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC)**

---

L'articolo 17 apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza; nonché consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. Nel corso dell'esame al Senato sono state approvate diverse integrazioni volte, in particolare, a prevedere l'aumento di dieci unità del numero di membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nonché a differire al 30 giugno 2022 il termine per l'adozione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica.

## **ARTICOLO 18, COMMI 1 E 2 (ELIMINAZIONE DI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE ACCISE)**

---

Elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise. Le norme, rispettivamente: sopprimono la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, ai sensi del quale l'aliquota è pari al 30% di quella ordinaria, nonché l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare; eliminano la riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.

## **ARTICOLO 18, COMMA 3 (LIMITI ALLA FINANZIABILITÀ, ATTRAVERSO IL FONDO CRESCITA SOSTENIBILE, DI PROGETTI DI R&S&I NEI SETTORI DEL PETROLIO, CARBONE E GAS NATURALE)**

---

Esclude l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

## **ARTICOLO 18-BIS (DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI RAEE DEL RAGGRUPPAMENTO 3 ALL'ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 25 SETTEMBRE 2007, N. 185)**

---

L'articolo, inserito dal Senato, prevede una serie di misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del DM 25 settembre 2007, n. 185 inerente TV e Monitor. Sono consentiti aumenti quantitativi, fino ad un quantitativo massimo doppio, per il deposito preliminare alla raccolta, nonché per il deposito presso i centri di raccolta di cui al Codice dell'ambiente in materia di raccolta differenziata dei RAEE domestici. Si consente l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, alle condizioni previste e per i soggetti autorizzati indicati dalla disposizione. Si consente inoltre di effettuare gli ampliamenti di stoccaggi di rifiuti nelle medesime aree autorizzate oppure in aree interne al perimetro della ditta, a condizione che queste ultime abbiano i medesimi presidi ambientali e che siano rispettate le norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti consistenti nell'aumento della capacità annua e istantanea entro il limite massimo e alle condizioni indicate, non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.

### **TITOLO IV - ALTRE MISURE URGENTI**

## **ARTICOLO 19, COMMI 1-3 (FORNITURA DI MASCHERINE DI TIPO FFP2 A FAVORE DELLE SCUOLE)**

---

Disciplina la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Per l'attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'istruzione provvede al riparto tra le istituzioni scolastiche del Fondo per

l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (di cui all'art. 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021), allo scopo incrementato di 45,22 milioni di euro per l'anno 2022.

#### **ARTICOLO 19, COMMI 3-BIS E 3-TER (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRADUATORIE PER LE SUPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO)**

---

Dispone che, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) relative al personale docente ed educativo ha validità biennale. Estende inoltre, agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 la definizione con ordinanze del Ministro dell'istruzione della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo.

#### **ARTICOLO 19, COMMA 3-QUATER (DISPOSIZIONI RELATIVE AL PRESIDENTE DELL'INVALSI)**

---

Interviene sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI), apprestando con intervento normativo primario una regola specifica riguardante la cumulabilità o meno del trattamento economico fondamentale con l'indennità di carica.

#### **ARTICOLO 19, COMMA 3-QUINQUES (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONE DI AGROTECNICO)**

---

Prevede lo svolgimento del tirocinio, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agricotecnico, all'interno del corso di laurea.

#### **ARTICOLO 19, COMMA 3-SEXIES (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E SUPPLENZA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA)**

---

Prevede disposizioni in materia di assegnazione provvisoria e supplenza per i docenti della scuola secondaria, modificando la disciplina relativa al vincolo di permanenza nell'istituzione scolastica nella quale si è svolto il periodo di prova per almeno altri due anni scolastici.

#### **ARTICOLO 19, COMMI 4 E 5 (INTERVENTI RELATIVI AI DOTTORATI DI RICERCA)**

---

Prevede, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la facoltà per i dottorandi di ricerca, anche coloro che non sono percettori di borsa di studio, e che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un'ulteriore proroga del termine finale del corso, per non più di tre mesi e senza oneri a carico della finanza pubblica.

#### **ARTICOLO 19, COMMA 6 (DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA)**

---

Prevede l'esclusione dei figli a carico dalla detrazione per i carichi di famiglia, a seguito della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico.

## **ARTICOLO 19, COMMA 6-BIS (BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE ISTITUZIONI AFAM NELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)**

---

Dispone l'erogazione delle risorse previste dal PNRR per la concessione delle borse di studio agli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al quale sono destinati 500 milioni di euro, con riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano.

## **ARTICOLO 19-BIS (POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)**

---

Prevede misure per potenziare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, incrementando, in particolare, di una unità i posti di funzione dirigenziale a livello generale.

## **ARTICOLO 19-TER (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORSI PER IL PERSONALE DOCENTE NELLE SCUOLE CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA)**

---

Prevede disposizioni riguardo i concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena nel Friuli Venezia Giulia, disponendo che il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adatti alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena le disposizioni concernenti la struttura e le modalità di predisposizione delle prove scritte.

## **ARTICOLO 19-QUATER (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ STRAORDINARIA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI)**

---

Deroga temporaneamente il limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, rendendo disponibile il 60% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per gli anni 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025.

## **ARTICOLO 19-QUINQUIES (NORME ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI FORMAZIONE SANITARIA SPECIALISTICA)**

---

Reca la definizione e i compiti della tecnostruttura di supporto all'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica e ai corrispondenti Osservatori regionali, inquadrata nell'ambito del MIUR. Inoltre, modifica la composizione del suddetto Osservatorio, prevedendo l'integrazione della stessa con il dirigente generale della suddetta struttura tecnica e il dirigente generale competente per materia del Ministero della salute (ovvero il responsabile della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale).

**CATTANEO ZANETTO & CO.**  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

## **ARTICOLO 20, COMMI 1 E 1-BIS (INDENNIZZI PER MENOMAZIONI PERMANENTI DERIVANTI DA VACCINAZIONI CONTRO IL COVID-19)**

---

Prevede, al comma 1, che la disciplina di riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (oppure il decesso), si applichi anche ai casi in cui l'evento riguardi soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione in oggetto. Dispone, inoltre, che agli oneri derivanti da tale disposizione, quantificati in 50 milioni di euro per il 2022 e in 100 milioni annui a decorrere dal 2023, si provveda mediante istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, che dovrà trasferire alle regioni e alle province autonomie le risorse e a cui spetterà, con propri decreti, definire le modalità di monitoraggio finanziario.

## **ARTICOLO 20, COMMI 2-5 (MISURE PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI CONNESSE ALLA DIAGNOSTICA MOLECOLARE)**

---

Reca disposizioni in materia di sanità militare. In particolare, ai commi 2-3 si autorizza il Ministero della Difesa ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, tra il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate indette in relazione all'emergenza Covid-19. I commi 4-5 autorizzano la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2022 per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio.

## **ARTICOLO 20-BIS (MISURE PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ DI SEQUENZIAMENTO DEL SARS-CoV-2 E DELLE RELATIVE VARIANTI GENETICHE)**

---

Autorizza l'ISS a comprendere, nell'ambito della rete nazionale per il sequenziamento genomico, anche i laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico. Inoltre, il comma 2 individua quale requisito indispensabile per l'esercizio delle funzioni di "laboratorio pubblico di riferimento regionale", una comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili.

## **ARTICOLO 20-TER (STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL RUOLO SOCIOSANITARIO E COLLABORAZIONE DEI MEDICI PER LA RACCOLTA DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI)**

---

Estende a tutti i dipendenti del ruolo sociosanitario del personale degli enti ed aziende del Ssn l'applicazione di una normativa transitoria, già vigente per gli operatori sociosanitari, oltre che per il personale del ruolo sanitario, relativa alla stabilizzazione (mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato) dei soggetti aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Ssn, ivi compresi quelli che non siano più in servizio. Il comma 2 prevede che i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possano prestare, secondo le modalità e i limiti

definiti con regolamento ministeriale, una collaborazione volontaria, a titolo gratuito ed occasionale, in favore degli enti ed associazioni che, senza scopo di lucro, svolgano - sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - attività di raccolta di sangue ed emocomponenti.

#### **ARTICOLO 20-QUATER (INCARICHI A MEDICI SPECIALISTI E INFERMIERI DA PARTE DELL'INAIL)**

---

Proroga dal 31 marzo al 31 ottobre 2022 la disciplina transitoria che consente il conferimento, da parte dell'INAIL, di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, nell'ambito di un contingente massimo di 200 medici specialisti e di 100 infermieri. Tale proroga concerne i rapporti in essere alla data del 31 marzo 2022. Il comma 2 dispone che, a partire dal 1° novembre 2022, l'INAIL possa continuare ad avvalersi del suddetto personale previa verifica di idoneità, di contratti di lavoro a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi e nel numero massimo di 170 unità di personale.

#### **ARTICOLO 21 (MISURE IN MATERIA DI FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO E GOVERNO DELLA SANITÀ DIGITALE)**

---

Reca una serie di modifiche alla disciplina concernente il fascicolo sanitario elettronico (FSE), con il fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale e di garantirne la piena implementazione. Tra le varie, attribuisce ulteriori funzioni all'AGENAS così da garantire l'interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e la realizzazione, a cura del Ministero della salute, del nuovo Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS), in accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il comma 2 reca alcune disposizioni di coordinamento per l'attuazione del nuovo impianto di governo del FSE e, infine, il comma 3, prevede che AGENAS e Ministero della salute possano avvalersi della SOGEI per la gestione dell'Ecosistema dati sanitari e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni software, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **ARTICOLO 21-BIS, COMMI 1 E 2 (INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ PER IL PERSONALE DEL RUOLO DELLA DIRIGENZA SANITARIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE)**

---

Il comma 1 estende a decorrere dal 1° gennaio 2022 al personale del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute l'indennità di esclusività prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio Sanitario Nazionale. Dall'estensione è escluso l'importo derivante dall'incremento percentuale della medesima indennità. Il comma 2 provvede alla quantificazione e alla copertura dell'onere finanziario.

**CATTANEO ZANETTO & CO.**  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

## **ARTICOLO 21-BIS, COMMI 3-5 (ASSUNZIONI DI DIRIGENTI E DI PERSONALE PRESSO IL MEF)**

---

I commi 3-5 autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze ad incrementare la dotazione organica dal 1 °ottobre 2022, assumendo 25 dirigenti di seconda fascia e 160 unità di personale.

## **ARTICOLO 22, COMMI 1 E 2 (PROROGA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER GRANDI IMPRESE INDUSTRIALI)**

---

Il comma 1 consente la proroga fino al 31 marzo 2022, nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 42,7 milioni di euro per il 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (tra cui ILVA-Arcelor Mittal). Il comma 2 prevede che la misura sia coperta con riduzione del fondo art. 1 comma 120 legge di Bilancio 2022, destinato alla copertura di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione alla crisi epidemiologica da COVID-19.

## **ARTICOLO 22, COMMI 3-5 (SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016-2017)**

---

I commi 3 e 4 provvedono a differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini della sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate dei mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017. Nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito alla facoltà di sospensione, si provvede alla sospensione automatica. Il comma 5 dispone sugli oneri derivanti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2022.

## **ARTICOLO 22-BIS (PROROGA DELLE ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELL'IMU PER GLI IMMOBILI INAGIBILI)**

---

L'articolo proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU nei territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

## **ARTICOLO 22-TER (MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER LA SISTEMAZIONE DEI SOGGETTI EVACUATI DELLE REGIONI COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI DI PARTICOLARE GRAVITÀ)**

---

L'articolo prevede la possibilità di prorogare, con ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile su richiesta del Presidente della Regione, le misure di assistenza abitativa in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali connessi con eventi calamitosi.

CATTANEO ZANETTO & CO.  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS



## **ARTICOLO 23 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO)**

---

L'articolo modifica in parte la disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e la disciplina sugli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull'assegno ordinario di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale dell'INPS. Si tratta in parte di modifiche tecniche ai fini di un maggiore coordinamento, in parte di specifiche legate alla disciplina e infine sono aggiunti alcuni specifici interventi normativi che erano previsti dal Ddl Bilancio 2022 (ma che erano stati stralciati dal regolamento del Senato), in materia di esame congiunto della situazione aziendale tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori propedeutico alla richiesta di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale e di competenze dell'INPS.

## **ARTICOLO 23-BIS (AVVALIMENTO DEL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO)**

---

L'articolo estende a tutto il 2022 l'avvalimento in via diretta, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro.

## **ARTICOLO 23-TER (INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DI COMANDO RICONOSCIUTA AI COMANDANTI DELLE STAZIONI CARABINIERI)**

---

Riformula il dettato di una disposizione relativa all'indennità supplementare di comando riconosciuta ai comandanti delle stazioni dei Carabinieri.

## **ARTICOLO 23-QUATER (NORMA IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO)**

---

Differisce dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 una norma transitoria relativa, nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro, alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

## **ARTICOLO 23-QUINQUIES (INABILITÀ ORMEGGIATORI E BARCAIOLI)**

---

Dispone che gli ormeggiatori e i barcaioi sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'INPS.

## **ARTICOLO 24, COMMI 1-5 (INCREMENTO RISORSE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE DESTINATO ANCHE A STUDENTI)**

---

Incrementa di 80 milioni di euro le risorse per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, e ne definisce modalità di ripartizione e di rendicontazione, anche in base al loro effettivo utilizzo.

**CATTANEO ZANETTO & CO.**  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

## **ARTICOLO 24, COMMA 5-BIS (SOSTEGNO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE)**

---

Prevede la possibilità di prorogare i contratti di servizio pubblico di cui sono titolari le imprese di trasporto pubblico locale e regionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007.

## **ARTICOLO 24, COMMI 6-10 (RISORSE PER IL SETTORE DEL TRASPORTO CON AUTOBUS)**

---

Istituisce un fondo di 15 milioni di euro per il 2022 per compensare le imprese del settore dei servizi di trasporto con autobus della riduzione dei ricavi conseguente all'epidemia da COVID-19, nonché incrementa di 5 milioni di euro per il 2022 il fondo per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l'acquisto di veicoli nuovi da parte delle stesse imprese.

## **ARTICOLO 24, COMMI 10-BIS (PROROGA TERMINI IN MATERIA DI TRASPORTI)**

---

Differisce al 31 ottobre 2022 il termine entro cui i concessionari autostradali devono perfezionare l'aggiornamento dei piani economici finanziari.

## **ARTICOLO 24, COMMA 10-TER (INTERVENTI ELEVATA COMPLESSITÀ)**

---

Reca alcune modifiche all'articolo 3, comma 11-bis del decreto-legge n. 16 del 2020, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025.

## **ARTICOLO 25, COMMI 1, 2 E 3 (MISURE URGENTI PER IL SETTORE FERROVIARIO E PER IL SETTORE AUTOSTRADALE)**

---

Autorizza la spesa di 10 milioni di euro all'anno dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana S.p.A. al fine della riduzione del canone praticato agli esercenti i servizi passeggeri a mercato e i servizi ferroviari merci per l'utilizzo della rete ferroviaria fino al 31 marzo 2022.

## **ARTICOLO 25, COMMI 2-BIS-2-QUINQUIES (MISURE URGENTI PER IL SETTORE FERROVIARIO)**

---

Eleva a 105 milioni annui per gli anni 2022-2027 il limite di spesa per le compensazioni erogabili da RFI a favore delle imprese attive nel trasporto ferroviario delle merci in alcune regioni del Centro-Sud. Le risorse non attribuite sono devolute alle imprese ferroviarie operanti sulla rete nazionale, con distribuzione dettata dal numero di treni e km effettuati. Si destina infine un ulteriore stanziamento ad ANAS S.p.A., quantificato in 3.9 milioni di euro per il 2027 e 25 milioni annui dal 2028 al 2031, al fine di compensare le perdite date dalla riduzione della circolazione stradale del 2021 causata dalla diffusione del Covid.

CATTANEO ZANETTO & CO.  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

## **ARTICOLO 25-BIS (MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA)**

---

Introduce disposizioni relative al requisito della conoscenza dell'italiano da parte del personale di bordo delle navi mercantili o crocieristiche, prevedendo deroghe da parte del personale medico e infermieristico.

## **ARTICOLO 25-TER (MISURE URGENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE)**

---

Inserisce tra i beneficiari del finanziamento a valere sul “Fondo per la strategia di mobilità sostenibile” introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 392) anche le province autonome di Trento e Bolzano.

## **ARTICOLO 26 (MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE SUINICOLO E VITIVINICOLO)**

---

Istituisce, nello stato di previsione del Mipaaf, il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, e il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, con dotazione di 35 milioni per il 2022, al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione da PSA.

## **ARTICOLO 26-BIS (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TURISMO LATTIERO CASEARIO O VIE DEL FORMAGGIO)**

---

Attribuisce alle regioni attività di promozione del turismo lattiero caseario, tramite la promozione su canali informatici sul web e sul territorio di apposite iniziative per pubblicizzare la rete di aziende aderenti al settore.

## **ARTICOLO 26-TER (CONTRASTO DELLO SPRECO ALIMENTARE)**

---

Introduce misure volte ad evitare lo spreco alimentare, ovvero dispone che le operazioni di congelamento delle carni fresche siano effettuate senza indebiti ritardi. L'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

## **ARTICOLO 26-QUATER (MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE AVICOLO)**

---

Rifinanzia le misure a sostegno del settore avicolo, in conseguenza dell'influenza aviaria diffusasi tra il 2021 e il 2022. In particolare, è aumentato di 10 milioni lo stanziamento in favore della filiera previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

## **ARTICOLO 26-QUINQUIES (GESTIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL'INSETTO NOCIVO COREABUS UNDATUS)**

---

L'articolo interviene in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coreabus undatus. Esso prevede di modificare il termine entro il quale è stata prevista l'adozione dell'apposito DM al quale spetta la definizione delle modalità di contenimento

della diffusione del Coreabus undatus, insetto nocivo che danneggia il sughero. Per effetto della modifica proposta il predetto DM deve essere quindi adottato entro dodici mesi (non già, come attualmente previsto, entro novanta giorni) dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022.

#### **ARTICOLO 27, COMMA 1 (ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA DEL REGIME QUADRO NAZIONALE SUGLI AIUTI DI STATO)**

---

La disposizione aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile. L'aumento dei massimali costituisce adeguamento della cornice nazionale alle modifiche nel frattempo intervenute in sede europea alle Sezioni 3.1 e 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” cd. Temporary Framework (sesta modifica).

#### **ARTICOLO 27, COMMA 1-BIS (POSSIBILITÀ PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI AVVALERSI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E DI SUE SOCIETÀ CONTROLLATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PUBBLICI DI INVESTIMENTO)**

---

Estende la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi direttamente, fino al 31 dicembre 2026, dell'assistenza e del supporto tecnico operativo di CDP S.p.A. e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per la realizzazione degli interventi pubblici di investimento previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea, al fine di sostenerne l'efficace e tempestiva attuazione, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

#### **ARTICOLO 27, COMMA 2 (ABROGAZIONE ARTICOLO 21 DELLA LEGGE EUROPEA 2019-2020)**

---

L'articolo, correggendo un errore materiale, abroga l'articolo 21 della legge europea 2019-2020 (legge n. 238 del 2021) – recante l'attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva n. 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri – il cui contenuto è sostanzialmente identico all'articolo 1 del D. Lgs. n. 192 del 2021.

#### **ARTICOLO 27-BIS (ISTITUZIONE DELLA CATEGORIA DEI SOMMOZZATORI CHE OPERANO IN IMPIANTI DI ACQUACOLTURA)**

---

L'articolo prevede l'aggiornamento con decreto del MIMS, sentito il MIPAAF, dei requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 (pubblicato nella GU n. 47 del 16 febbraio 1979), recante Istituzione della categoria

dei sommozzatori in servizio locale, anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l'ambito di attività.

## **ARTICOLO 28 (MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ED ECONOMICHE)**

---

L'articolo 28 contiene un insieme di disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta (commi 1-bis, 3 e 3-ter) e al versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (comma 3-bis). Tali disposizioni riproducono quelle già in vigore per effetto del decreto legge n. 13 del 2022.

Il comma 1-bis interviene sulla disciplina dell'utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell'emergenza da COVID-19. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta, le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale.

Si chiarisce che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.

Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti (comma 2).

Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento, come modificate in sede referente (comma 3).

Il comma 3-bis consente di versare con modello F24 anche per l'imposta sulle transazioni finanziarie

## **ARTICOLO 28-BIS, COMMA 1 (MODIFICHE AL CODICE PENALE)**

---

Riproduce il contenuto dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2022 intervenendo sulla disciplina dei delitti di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), per estenderne il campo d'applicazione ad ulteriori erogazioni pubbliche, comunque denominate. La disposizione prevede, inoltre, in caso di condanna per i delitti di truffa a danno dello Stato (art. 640, secondo comma, n. 1) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.) la confisca allargata dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza (art. 240-bis c.p.).

## **ARTICOLO 28-BIS, COMMA 2 (MISURE SANZIONATORIE FRODI EDILIZIE)**

---

Prevede nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti. La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione.

## **ARTICOLO 28-TER (TERMINI DI UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PENALE)**

---

L'articolo precisa i termini per l'utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d'imposta relativi alla cessione o allo sconto di alcune detrazioni fiscali oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria. In particolare, la norma stabilisce che per i crediti d'imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria, il termine per l'utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.

## **ARTICOLO 28-QUATER (APPLICAZIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO NEL SETTORE EDILE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI BENEFICI)**

---

L'articolo, ai fini dell'elevamento dei livelli di sicurezza sul lavoro e della formazione ad essa inerente, introduce - con riferimento ai lavori edili, ivi individuati, avviati successivamente al 27 maggio 2022 - il principio secondo cui alcuni benefici sono riconosciuti esclusivamente se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che questi ultimi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le norme in esame riguardano (con la decorrenza suddetta) i lavori edili che siano di importo superiore a 70.000 euro e che rientrino nell'allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

## **ARTICOLO 28-QUINQUIES (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COLLABORAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AUTORITÀ NAZIONALI)**

---

L'articolo reca disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali nell'ambito dell'attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

## **ARTICOLO 29 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI)**

---

L'articolo 29 è volto ad incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. Per questo l'articolo in questione reca alcune disposizioni in materia di contratti pubblici.

## **ARTICOLO 29-BIS (ASSUNZIONI DI ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO)**

---

L'articolo autorizza l'assunzione sino a 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato mediante attingimento all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017.

## **ARTICOLO 30, COMMA 1 (ABROGATO DAL D.L. 1/2022, COME CONVERTITO DALLA L. 18/2022) (ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER LA GESTIONE DEI CONTAGI DA SARS-CoV-2 A SCUOLA)**

---

L'articolo 30, comma 1, in materia di controllo della popolazione scolastica per lo svolgimento della didattica in presenza e la riammissione in classe degli alunni in autosorveglianza, senza contestuale necessità di effettuare test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, mediante la sola applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, è stato abrogato dall'art. 5-quater del DL n. 1/2022, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18/2022. Il suo contenuto è stato ripreso dall'art. 3, comma 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022.

## **ARTICOLO 30, COMMA 2 (ESTENSIONE DELL'ESECUZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI GRATUITI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE)**

---

L'articolo 30, al comma 2, estende, agli alunni delle scuole primarie, la misura, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione gratuita di test antigenici alla popolazione scolastica è incrementata di 19,2 milioni di euro per il 2022.

## **ARTICOLO 31 (COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE CELEBRAZIONI DEL GIUBILEO 2025)**

---

L'articolo 31 novella l'art. 1, comma 421, della legge di bilancio per il 2022 al fine di prevedere che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 non è qualificabile come commissario del Governo ai sensi dell'art. 11 della L. n. 400/1988, non risultando pertanto ad esso applicabile la connessa disciplina.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE**

### **ARTICOLO 32 (DISPOSIZIONI FINANZIARIE)**

---

L'articolo reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le fonti di corrispondente copertura finanziaria.

CATTANEO ZANETTO & CO.  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

## ARTICOLO 32-BIS (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

---

L'articolo reca una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione.

## ARTICOLO 33 (ENTRATA IN VIGORE)

---

L'articolo 33 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 27 gennaio 2022.

CATTANEO ZANETTO & CO.  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS